



Spett.le

ISTITUTO COMPRENSIVO - G. LASAGNA

Alla c.a. di PVIC80700X@ISTRUZIONE.IT

I. C. "G. LASAGNA"-VALLE LOMELLINA  
Prot. 0004187 del 10/08/2022  
VI (Entrata)

Trasmessa a mezzo pec

OGGETTO: Convenzione per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7). Comunicazione inerente la carenza delle materie prime e i ritardi nella consegna delle forniture - componentistica UPS produttore Powerme

Spett.le Amministrazione,

Come è ormai noto, la carenza e le difficoltà di reperimento delle materie prime e della componentistica, nonché il notevole aumento dei prezzi delle stesse, stanno causando gravi problemi alle aziende produttrici rallentando le consegne di tutti i prodotti su scala mondiale. A comprova di ciò, si allega la dichiarazione del produttore della fornitura da voi richiesta.

Le difficoltà formalizzate dal produttore, potrebbero porre la scrivente Società nell'impossibilità di eseguire la fornitura nei termini previsti per l'ottenimento dei finanziamenti Europei nel progetto FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Alla luce di ciò, considerata la natura straordinaria e imprevedibile degli eventi causati da cd. "forza maggiore", anche in forza di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, delle condizioni speciali della Convenzione sottoscritta, la scrivente dovrà necessariamente protrarre i tempi di consegna dei prodotti per una durata pari al permanere di tali circostanze, senza incorrere in alcuna responsabilità neanche di tipo pecuniario.

Si evidenzia che la tematica in questione è stata recentemente affrontata anche dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione che, con Delibera n. 227 dell'11 maggio 2022, si è pronunciata proprio con riferimento alle forniture per servizi di telecomunicazione, riconoscendo che l'adozione delle misure di lock-down in Cina e la situazione bellica in corso in Ucraina sono eventi ascrivibili alla categoria della causa di forza maggiore, potendo sostanzialmente in circostanze imprevedibili ed estranee al controllo dei fornitori.

Dopo aver passato in rassegna la normativa di riferimento (codice civile, codice appalti, convenzioni internazionali ecc.), Anac richiamando altresì il principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 invita i fornitori a rendere edotte le Amministrazioni dell'esistenza di difficoltà o cause impedenti in modo da avviare tra le parti un confronto in merito alla possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione imprevedibile in cui, allo stato attuale, si trovano diversi fornitori di prodotti.

In relazione al Vostro Ordinativo, e, in particolare, alle componenti UPS fornite dal produttore Poweme si precisa che all'interno del listino LAN7 non è disponibile alcun fornitore alternativo.



Nell'ipotesi in cui codesta Amministrazione sia nell'impossibilità di attendere i più lunghi tempi di consegna comunicati dal produttore, anche al fine di non pregiudicare il collaudo dell'intera infrastruttura, si rende nota la possibilità di valutare lo scorporo dal progetto delle relative componenti.

A tal fine si evidenzia che lo stesso art. 4.6 dell'Allegato 4 bis ("Schema di convenzione-condizioni speciali") prevede la possibilità di apportare modifiche contrattuali ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D. Lgs. 50/2016. Tali modifiche, ai sensi della richiamata normativa, costituiscono varianti in corso d'opera.

In questo caso, si ritiene che sussistano le condizioni previste dalla legge e, in particolare:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2. la modifica non altera la natura generale del contratto fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Laddove vi sia da parte Vostra la volontà di procedere con la rimozione del materiale attualmente previsto nell'Ordinativo di Fornitura vi chiediamo espresso riscontro a questa comunicazione confermando la modalità con cui, codesta Spett.le Amministrazione, intende procedere.

Scusandoci per il disagio arrecato, Vi comunicheremo il prima possibile le date di consegna di quanto da voi ordinato.

Cordialmente

Vodafone Italia S.p.A.